



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 2268/14

Il Consiglio nella seduta del 4.11.2014 composto come da verbale in pari data;
udito il Relatore Consigliere Massimo SCUFFI – Vice Presidente della Commissione II – Ufficio Studi e Documentazione – al fine di dare omogenea attuazione alla materia relativa alla nomina dei CTU e dei Commissari *ad acta* presso le Commissioni tributarie;
vista la Risoluzione n. 8 del 20.7.2010 come modificata ed integrata dalla Risoluzione n. 4 del 23.9.2014;

DELIBERA

di sostituire il titolo della Risoluzione n. 8 del 20.7.2010 con il seguente: “Nomina dei CTU e dei Commissari *ad acta* presso le Commissioni tributarie”;
di aggiornare il testo della Risoluzione n. 8 del 20.7.2010 in considerazione delle intervenute modifiche organizzative;

di approvare il seguente testo coordinato delle suddette Risoluzioni:

“Risoluzione n. 8 del 20.7.2010 modificata ed integrata dalla Risoluzione n. 4 del 23.9.2014 «Nomina dei CTU e dei Commissari *ad acta* presso le Commissioni tributarie»

Il Consiglio

Premesso che l’articolo 7, co. 2, del d. lgs. n. 546/92 prevede che *“le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici, compreso il corpo della Guardia di Finanza, ovvero disporre consulenza tecnica”*;

Rilevata l’opportunità di richiamare l’attenzione su tale opzione, da valutare anche ai fini della economicità del giudizio, in rapporto al valore della controversia, considerando che il ricorso ad organi tecnici dell’Amministrazione finanziaria non comporta oneri economici per le parti;

Considerato che sussiste l’esigenza di costituire gli albi professionali dei CTU presso ciascuna Commissione Tributaria Regionale e di secondo grado, riservando ad apposito emanando regolamento la individuazione dei soggetti legittimati ad assumere l’incarico di CTU, nel rispetto della normativa del codice civile e di procedura civile e con la collaborazione degli Ordini professionali interessati;

Ritiene di dovere individuare i seguenti principi e criteri guida nella nomina dei CTU¹:

¹ Le modifiche e integrazioni apportate al testo della Risoluzione n. 8 del 20.7.2010 dalla Risoluzione n. 4 del 23.9.2014 e dalla presente delibera sono evidenziate in corsivo.

- 1) Ove il Collegio opti per la consulenza tecnica, in attesa della costituzione degli albi dei CTU presso ogni Commissione Tributaria Regionale e di secondo grado, dovranno essere nominati come CTU i professionisti iscritti nell'apposito albo presso il Tribunale in cui ha sede la Commissione tributaria regionale, provinciale, di primo grado o di secondo grado.
- 2) Eventuali deroghe, per motivi di opportunità o situazioni particolari, dovranno essere motivate dal Presidente del Collegio.
- 3) Dovrà assicurarsi, a cura di ciascun Presidente di sezione e sotto la vigilanza del Presidente della Commissione, la turnazione tra i vari CTU.
- 4) I presidenti di Commissione dovranno istituire un registro con la indicazione dei nominativi dei CTU nominati e dei relativi compensi.
- 5) *La liquidazione dei compensi dovrà rispettare i parametri contenuti nel Testo Unico delle spese di giustizia e relativo tariffario (D.P.R. n. 115/2002 e Decreto del Ministro di Giustizia 30 maggio 2002).*
- 6) *Al fine di esercitare, da parte dei Presidenti di Commissione, la dovuta vigilanza, i Presidenti di Collegio comunicheranno, senza ritardo, ai **Presidenti di Sezione** e ai Presidenti della rispettiva Commissione il nominativo del CTU nominato, il relativo compenso liquidato ed eventuali contestazioni al riguardo.*
- 7) I medesimi principi e criteri, ad eccezione della necessaria scelta tra gli iscritti all'albo dei CTU, dovranno essere seguiti per la nomina dei Commissari *ad acta*.
- 8) *E' fatto obbligo ai Presidenti di Commissione di segnalare al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria le irregolarità rilevate nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza."*

Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/92, al Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria - nonché ai Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali e ai Presidenti delle Commissioni Tributarie di I° e II° grado di Trento e Bolzano, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.



IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO